

(N. 424-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERTINI, ANFOSSI, BARACCO, BISORI, BOCCONI, BOSCO LUCARELLI, BRACCESI, BUBBIO, BUIZZA, BUONOCORE, CALDERA, CEMMI, CIAMPITTI, CICCOLUNGO, COSATTINI, DONATI, FANTONI, FILIPPINI, FUSCO, GENCO, GERINI, GUARIENTI, ITALIA, LANZARA, LAVIA, LODATO, MACRELLI, MINOJA, MOMIGLIANO, OTTANI, PALLASTRELLI, PICCHIOTTI, PIEMONTE, REALE Vito, RIZZO, ROMANO Antonio, ROSATI, RUSSO, SPALINO, TESSITORI, VACCARO, VALMARANA, VARRIALE, VIGIANI e VISCHIA

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1949

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e sue successive modificazioni, nonchè per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quella degli ammassi e dei conferimenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Un numeroso gruppo di colleghi, appartenenti a tutti i settori del Senato, ha presentato un disegno di legge per delegare il Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi riguardanti la disciplina degli ammassi, dei conferimenti e dei consumi.

Il progetto prevede un'amnistia per i reati punibili con la reclusione non superiore a sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria o

ad altra pena accessoria ed un condono di cinque anni della pena afflittiva e di lire 300.000 della pena pecuniaria, nonchè delle altre pene accessorie, per tutti i reati previsti dalle leggi sopra richiamate e punibili con pene superiori nel massimo a sei anni.

I motivi che hanno indotto i proponenti a presentare il detto disegno di legge sono chiaramente esposti nella relazione, che accompagna il disegno stesso.

La Commissione li condivide e li fa suoi. Soltanto ha creduto di dover apportare al disegno in parola degli emendamenti coi quali ha voluto escludere dal beneficio dell'amnistia il reato previsto dal capoverso dell'articolo 8 del decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, trattandosi di un reato che denota una particolare pericolosità dell'imputato ed è perciò punito con una pena che va fino a 15 anni di reclusione, ed ha voluto che risultasse chiaramente dal testo del progetto che, nei casi in cui fosse intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, non dovesse cessare, per effetto dell'amnistia, l'esecuzione delle misure di sicu-

rezza patrimoniali e ciò allo scopo di evitare dubbi sul diritto dello Stato a far sue le cose di cui sia stata disposta, con sentenza definitiva, la confisca. D'altro canto si è voluto, per gli stessi motivi che consigliano la concessione dei benefici in parola, che l'amnistia e il condono fossero concessi anche ai recidivi.

Con questi emendamenti la Commissione, all'unanimità, ritiene di dover proporre alla approvazione dell'Assemblea il progetto in esame.

VISCHIA, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### TESTO DEI PROPONENTI

#### *Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:

a) amnistia per i reati previsti e puniti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e sue successive modificazioni, nonchè per i reati comunque previsti e puniti da leggi successive o antecedenti al decreto-legge anzidetto e riguardanti la disciplina dei consumi e quella degli ammassi e dei conferimenti, purchè si tratti di reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, o si tratti del reato punibile ai termini del capoverso dell'articolo 8 del decreto-legge medesimo;

b) per gli altri reati condono fino a cinque anni della pena afflittiva e diminuzione di altrettanto delle pene superiori ai cinque anni, nonchè condono delle pene pecuniarie fino al limite di lire trecentomila e diminuzione di altrettanto delle pene superiori;

c) stabilendo l'applicabilità dell'amnistia e del condono anche ai latitanti che si costituiscono entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di amnistia e di condono, salvo che la pena risulti interamente coperta dai benefici stessi.

## DISEGNO DI LEGGE

### TESTO DELLA COMMISSIONE

#### *Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:

a) amnistia per i reati previsti e puniti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti, purchè si tratti di reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria o ad altra pena accessoria;

b) condono di cinque anni della pena afflittiva e di L. 300.000 della pena pecuniaria, nonchè delle altre pene accessorie, per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma a) e puniti con pene superiori nel massimo a sei anni;

c) stabilendo che l'amnistia e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e stabilendo, altresì, che l'amnistia non debba far cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.